



Assicurazioni

Open Fund Nuova Tirrena

Fondo pensione aperto a contribuzione definita
(art. 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)



REGOLAMENTO

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione generale: Via Massimi, 158 - 00136 Roma - Tel. 06 3018.1

Fax 06 3018.3382 - info@groupama.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 142.570.800 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 - Società diretta e coordinata da Groupama SA - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg



SOCIETÀ DI



Indice

PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO	3
Art. 1 -Denominazione	3
Art. 2 -Istituzione del Fondo ed esercizio dell'attività	3
Art. 3 -Scopo	3
PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO	3
Art. 4 -Regime della forma pensionistica	3
Art. 5 -Destinatari	3
Art. 6 -Scelte di investimento	3
Art. 7 -Gestione degli investimenti	3
Art. 8 -Spese	5
PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI	6
Art. 9 -Contribuzione	6
Art. 10 -Determinazione della posizione individuale	6
Art. 11 -Prestazioni pensionistiche	6
Art. 12 -Erogazione della rendita	7
Art. 13 -Trasferimento e riscatto della posizione individuale	7
Art. 14 -Anticipazioni	8
PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI	9
Art. 15 -Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile	9
Art. 16 -Banca depositaria	9
Art. 17 -Responsabile	9
Art. 18 -Organismo di sorveglianza	9
Art. 19 -Conflitti di interesse	9
Art. 20 -Scritture contabili	9
PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI	10
Art. 21 -Modalità di adesione	10
Art. 22 -Trasparenza nei confronti degli aderenti	10
Art. 23 -Comunicazioni e reclami	10
PARTE VI - NORME FINALI	11
Art. 24 -Modifiche al Regolamento	11
Art. 25 -Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo	11
Art. 26 -Cessione del Fondo	11
Art. 27 -Rinvio	11
Allegati:	
Allegato n. 1 Disposizioni in materia di Responsabile	12
Allegato n. 2 Disposizioni in materia di composizione e funzionamento dell'Organismo di sorveglianza	15
Allegato n. 3 Condizioni e modalità di erogazione delle rendite	18

Parte I - Identificazione e scopo del fondo

Articolo 1 – Denominazione

1. “Open Fund Nuova Tirrena - Fondo pensione aperto a contribuzione definita”, di seguito definito “Fondo”, è un fondo pensione aperto istituito ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito “Decreto”.

Articolo 2 - Istituzione del Fondo ed esercizio dell’attività

1. Groupama Assicurazioni S.p.A., di seguito definita “Compagnia”, esercita l’attività di gestione del Fondo con effetto dal 22 luglio 1998.
2. Il Fondo è stato istituito dalla medesima Compagnia, giusta autorizzazione rilasciata dalla COVIP, d’intesa con l’Isvap, con provvedimento del 22 luglio 1998; con il medesimo provvedimento la COVIP ha approvato il Regolamento del Fondo.
3. Il Fondo è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP.
4. L’attività relativa al Fondo è svolta in Roma, presso la sede della Compagnia.

Articolo 3 – Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. Tale scopo è perseguito mediante la raccolta dei contributi, la gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti, e l’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare.

Parte II - Caratteristiche del fondo e modalità di investimento

Articolo 4 - Regime della forma pensionistica

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Articolo 5 - Destinatari

1. L’adesione al Fondo è volontaria ed è consentita in forma individuale. È altresì consentita, su base collettiva, ai soggetti destinatari delle forme pensionistiche complementari individuati all’art. 2, comma 1, del Decreto, nei cui confronti trovino applicazione i contratti, gli accordi o i regolamenti aziendali che dispongono l’adesione al Fondo.
2. Ai sensi dell’art. 8, comma 7, del Decreto l’adesione al Fondo su base collettiva può avvenire anche mediante conferimento tacito del TFR maturando.

Articolo 6 - Scelte di investimento

1. Il Fondo è articolato in n. 3 comparti, come di seguito specificati:
 - Linea Obbligazionaria con Garanzia. Questo comparto è destinato al conferimento tacito del TFR
 - Linea Bilanciata con Garanzia
 - Linea Azionaria
2. L’aderente, all’atto dell’adesione, sceglie uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L’aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti, nel rispetto del periodo minimo di un anno dall’iscrizione ovvero dall’ultima riallocazione; in questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all’atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell’aderente. Il limite del periodo di permanenza minimo non opera con riguardo al TFR conferito tacitamente.

Articolo 7 - Gestione degli investimenti

1. La Compagnia effettua l’investimento delle risorse del Fondo nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, assumendo a riferimento l’esclusivo interesse degli aderenti.

2. La Compagnia può effettuare l'investimento delle risorse in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, di seguito denominati "OICR", purché i loro programmi e i limiti di investimento siano compatibili con quelli dei comparti del Fondo che ne prevedono l'acquisizione. Si intendono per OICR gli organismi di investimento collettivo rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 85/611/CEE e i fondi comuni di investimento mobiliare e immobiliare chiusi, di diritto italiano.
3. Ferma restando la responsabilità della Compagnia, essa può affidare a soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) del Decreto, in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 4, del Decreto, l'esecuzione di specifici incarichi di gestione.
4. In conformità e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente il Fondo adotta, per ogni comparto, parametri oggettivi e confrontabili per la valutazione dei risultati di gestione.
5. La politica di investimento dei singoli comparti è la seguente:

LINEA OBBLIGAZIONARIA CON GARANZIA: il comparto prevede una politica di investimento finalizzata alla crescita del patrimonio in modo costante, attraverso una tipologia di investimenti a basso contenuto di rischio. In considerazione del fatto che tale comparto è quello deputato a ricevere il TFR conferito tacitamente, la politica di investimento risulta idonea a realizzare con elevata probabilità, in un orizzonte temporale pluriennale, rendimenti pari o superiori a quelli del TFR. Fermi i limiti di cui al Decreto, è quindi perseguita una composizione di portafoglio prevalentemente orientata verso titoli di debito denominati nelle principali divise mondiali, che non saranno inferiori al 90% del patrimonio del comparto.

L'adesione al comparto denominato "LINEA OBBLIGAZIONARIA CON GARANZIA" attribuisce all'aderente, al verificarsi degli eventi di cui appresso, il diritto alla corresponsione di un importo minimo garantito a prescindere dai risultati di gestione. La garanzia può essere prestata alla Compagnia da soggetti diversi dalla stessa, a ciò abilitati.

L'importo minimo garantito è pari alla somma, maggiorata del:

- 2,50% per le adesioni al comparto da parte di soggetti che abbiano aderito al Fondo entro il 31 dicembre 2006;
- 2,00% per le adesioni al comparto da parte di soggetti che abbiano aderito al Fondo a partire dal 1° gennaio 2007 su base annua, dei contributi netti versati al comparto, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altro comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

Per contributi netti si intendono i contributi di cui all'Art. 10, comma 2.

Il diritto alla garanzia è riconosciuto nei seguenti casi:

- esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all'Art. 11;
- riscatto per decesso;
- riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;
- riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi.

LINEA BILANCIATA CON GARANZIA: il comparto prevede una politica di investimento finalizzata alla creazione di un mix di portafoglio di investimenti più stabili come i "titoli di debito" con titoli a maggiore potenziale di crescita con un profilo di rischio più elevato come i "titoli di capitale". Fermi i limiti di cui al Decreto, è quindi perseguita una composizione di portafoglio orientata sia verso titoli di debito denominati nelle principali divise mondiali, la cui componente rappresenterà mediamente il 70% del patrimonio, sia verso titoli di capitale.

L'adesione al comparto denominato "LINEA BILANCIATA CON GARANZIA" attribuisce all'aderente, al verificarsi degli eventi di cui appresso, il diritto alla corresponsione di un importo minimo garantito a prescindere dai risultati di gestione. La garanzia può essere prestata alla Compagnia da soggetti diversi dalla stessa, a ciò abilitati.

L'importo minimo garantito è pari alla somma, maggiorata del 2,00% su base annua, dei contributi netti versati al comparto, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altro comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

Per contributi netti si intendono i contributi di cui all'Art. 10, comma 2.

Il diritto alla garanzia è riconosciuto nei seguenti casi:

- esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all'Art. 11;
- riscatto per decesso;

- riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

LINEA AZIONARIA: il comparto prevede una politica di investimento finalizzata al perseguimento di un'elevata crescita del capitale nel lungo periodo, con un profilo di rischio medio-alto. Fermi i limiti di cui al Decreto, è quindi perseguita una composizione di portafoglio prevalentemente orientata verso titoli di capitale denominati nelle principali divise mondiali, la cui componente rappresenterà mediamente l'80% del patrimonio, sebbene il totale degli investimenti in titoli azionari e strumenti rappresentativi del capitale di rischio possa raggiungere il 100% del patrimonio del Comparto.

6. Nei casi in cui è riconosciuto il diritto alla garanzia, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, calcolata ai sensi dell'Art. 10, e con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione, la stessa viene integrata a tale maggior valore. L'integrazione viene corrisposta dalla Compagnia.
7. La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nel Regolamento, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate e della ripartizione strategica delle attività.

Articolo 8 - Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
 - a) **spese da sostenere all'atto dell'adesione:** una commissione "una tantum" a carico dell'aderente pari a euro 20,00.
 - b) **spese relative alla fase di accumulo:**
 - b.1) **direttamente a carico dell'aderente:** una commissione pari a euro 20,00, applicata annualmente;
 - b.2) **indirettamente a carico dell'aderente** e che incidono sul comparto: una commissione di gestione, prelevata con cadenza trimestrale, pari alle seguenti aliquote percentuali del patrimonio su base annua:
 - 1,25% per la Linea Obbligazionaria con Garanzia
 - 1,50% per la Linea Bilanciata con Garanzia
 - 1,60% per la Linea Azionaria

Sono inoltre a carico del comparto, per quanto di competenza, le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo e gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, nonché il "contributo di vigilanza" dovuto annualmente alla COVIP ai sensi di legge; sono altresì a carico le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico del Responsabile e dell'Organismo di sorveglianza, salva diversa decisione della Compagnia.

Sul comparto non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.

 - c) **spese collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali**, dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:
 - c.1) nessuna spesa in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica ai sensi dell'Art. 13;
 - c.2) nessuna spesa in caso di riscatto della posizione individuale ai sensi dell'Art. 13;
 - c.3) nessuna spesa in caso di anticipazioni ai sensi dell'Art. 14;
 - c.4) nessuna spesa per la modifica della percentuale di allocazione dei contributi futuri tra i comparti ai sensi del comma 2 dell'Art. 6;
 - c.5) nessuna spesa per la riallocazione della posizione individuale tra i comparti ovvero per la modifica del profilo di investimento scelto ai sensi del comma 2 dell'Art. 6.
 - d) **spese relative alla fase di erogazione delle rendite**, quali riportate nell'allegato n. 3.
2. L'importo delle spese sopra indicate può essere ridotto nei casi di adesione su base collettiva e di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti. La riduzione delle commissioni di gestione espresse in misura percentuale sul patrimonio avviene mediante emissione di classi di quote differenti.
3. Sono a carico della Compagnia tutte le spese e oneri non individuati dalle disposizioni del presente articolo.
4. Nella redazione della Nota informativa la Compagnia adotta modalità di rappresentazione dei costi tali da assicurare la trasparenza e la confrontabilità degli stessi, in conformità alle istruzioni stabilite dalla COVIP.

Parte III - Contribuzione e prestazioni

Articolo 9 - Contribuzione

1. La misura della contribuzione a carico dell'aderente è determinata liberamente dallo stesso.
2. I lavoratori che aderiscono su base collettiva fissano le caratteristiche della contribuzione nel rispetto della misura minima e delle modalità eventualmente stabilite dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali.
3. I lavoratori dipendenti possono contribuire al Fondo conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Qualora il lavoratore decida di versare la contribuzione prevista a suo carico e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al Fondo nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, anche in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire al Fondo.
4. L'aderente ha la facoltà di sospendere la contribuzione fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo del versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
5. I lavoratori che aderiscono su base collettiva hanno facoltà di sospendere la contribuzione nel rispetto di quanto previsto dagli accordi collettivi, fermo restando l'eventuale versamento del TFR maturando al Fondo.
6. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
7. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

Articolo 10 - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'Art. 8, comma 1, lettere a) e b.1).
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. La Compagnia determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote, e frazioni di quote, sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

Articolo 11 - Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 7 dell'Art. 9 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.
3. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
4. L'aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla maturazione dei requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di

appartenenza, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

5. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
6. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
7. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
8. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto all'Art. 13, commi 6 e 7.

Articolo 12 - Erogazione della rendita

1. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
2. L'aderente, in luogo della rendita vitalizia immediata, può richiedere l'erogazione delle prestazioni in una delle forme di seguito indicate:
 - una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'aderente stesso, alla persona da lui designata;
 - una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi 5 o 10 anni all'aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata. Successivamente, se l'aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia.
3. Nell'allegato n. 3 al Regolamento sono riportate le condizioni e modalità di erogazione delle rendite e i coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il relativo calcolo. Tali coefficienti possono essere successivamente variati, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall'ISVAP; in ogni caso, le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle modifiche stesse, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.
4. Le simulazioni relative alla rendita che verrà erogata sono effettuate facendo riferimento, laddove vi sia l'impegno a non modificare i coefficienti di trasformazione, a quelli indicati nell'allegato n.3 e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull'andamento della mortalità della popolazione italiana.

Articolo 13 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. L'aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:
 - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;

- c) riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verificano nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto al comma 4 dell'Art. 11;
 - d) riscattare l'intera posizione individuale maturata, ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto, ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo stabiliti dalle fonti che dispongono l'adesione su base collettiva.
3. Nei casi previsti ai punti a), c) e d) del comma precedente l'aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, può proseguire la partecipazione al Fondo, anche in assenza di contribuzione.
 4. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
 5. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.
 6. La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività, e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta.
 7. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Articolo 14 - Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

Parte IV - Profili organizzativi

Articolo 15 - Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile

1. Gli strumenti finanziari e i valori del Fondo costituiscono patrimonio separato e autonomo rispetto sia al patrimonio della Compagnia, sia a quello degli altri fondi gestiti, sia a quello degli aderenti.
2. Il patrimonio del Fondo è destinato all'erogazione delle prestazioni pensionistiche agli aderenti e non può essere distratto da tale fine.
3. Sul patrimonio del Fondo non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori della Compagnia o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del Fondo non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino la Compagnia.
4. La Compagnia è dotata di procedure atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla Compagnia e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della Compagnia e di suoi clienti.
5. Ferma restando la responsabilità della Compagnia per l'operato del soggetto delegato, la gestione amministrativa e contabile del Fondo può essere delegata a terzi.
6. La Compagnia è dotata di procedure organizzative atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere in riferimento a ciascun comparto.
7. Il patrimonio di ciascun comparto è suddiviso in quote o in differenti classi di quote.

Articolo 16 - Banca depositaria

1. La custodia del patrimonio del Fondo è affidata alla State Street Bank S.p.A., di seguito "banca depositaria", con sede in Milano.
2. La Compagnia può revocare in ogni momento l'incarico alla banca depositaria la quale può, a sua volta, rinunciare con preavviso di almeno 6 mesi; in ogni caso, l'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa fino a che:
 - la Compagnia non abbia stipulato un nuovo contratto con altra banca, in possesso dei requisiti di legge;
 - la conseguente modifica del regolamento non sia stata approvata dalla COVIP, fatti salvi i casi nei quali la modifica è oggetto di comunicazione, ai sensi della regolamentazione della COVIP;
 - il patrimonio del Fondo non sia stato trasferito presso la nuova banca.
3. Ferma restando la responsabilità della Compagnia per l'operato del soggetto delegato, il calcolo del valore della quota può essere delegato alla banca depositaria.
4. Le funzioni della banca depositaria sono regolate dalla normativa vigente.

Articolo 17 - Responsabile

1. La Compagnia nomina un Responsabile del Fondo, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto.
2. Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze, il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate nell'allegato n. 1.

Articolo 18 - Organismo di sorveglianza

1. È istituito un Organismo di sorveglianza, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del Decreto.
2. Le disposizioni che regolano la nomina, la composizione, il funzionamento e la responsabilità dell'Organismo sono riportate nell'allegato n. 2.

Articolo 19 - Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

Articolo 20 - Scritture contabili

1. La tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo nonché la valorizzazione del patrimonio e delle posizioni individuali sono effettuate sulla base delle disposizioni emanate dalla COVIP.
2. La Compagnia conferisce a una società di revisione l'incarico di esprimere con apposita relazione un giudizio sul rendiconto del Fondo.

Parte V - Rapporti con gli aderenti

Articolo 21 - Modalità di adesione

1. L'adesione è preceduta dalla consegna del Regolamento, e dei relativi allegati, e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.
2. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
3. Dell'avvenuta iscrizione al Fondo viene data apposita comunicazione all'aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all'eventuale versamento effettuato.
4. L'adesione al Fondo comporta l'integrale accettazione del Regolamento e dei relativi allegati, e delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell' Art. 26.
5. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

Articolo 22 - Trasparenza nei confronti degli aderenti

1. La Compagnia mette a disposizione degli aderenti: il Regolamento del Fondo e relativi allegati, la nota informativa, il rendiconto e la relazione della società di revisione, il documento sulle anticipazioni di cui all'Art. 14, e tutte le altre informazioni utili all'aderente, secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet della Compagnia, in un'apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguiti. La Compagnia si riserva la facoltà di interrompere l'invio di tale comunicazione nel caso in cui la posizione individuale dell'aderente, che non versi i contributi al Fondo da almeno un anno, risulti priva di consistenza.

Articolo 23 - Comunicazioni e reclami

1. La Compagnia definisce le modalità con le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota Informativa.

Parte VI - Norme finali

Articolo 24 - Modifiche al Regolamento

1. Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.
2. La Compagnia stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell'interesse degli aderenti e fatto salvo quanto disposto all'Art. 26.

Articolo 25 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo

1. In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del Fondo, l'aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche prima che siano decorsi due anni dall'iscrizione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del Fondo, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento o di trasferimento del Fondo a società diverse da quelle del Gruppo al quale appartiene la Compagnia.
2. La Compagnia comunica a ogni aderente interessato l'introduzione delle modifiche almeno 120 giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l'aderente ha 90 giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento. La Compagnia può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del Fondo e non contrasti con l'interesse degli aderenti.
3. Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.

Articolo 26 - Cessione del Fondo

1. Qualora la Compagnia non voglia o non possa più esercitare l'attività di gestione del Fondo, questo viene ceduto ad altro soggetto, previa autorizzazione all'esercizio. In questo caso viene riconosciuto agli aderenti il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare.

Articolo 27 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.

Allegato 1 al Regolamento - Disposizioni in materia di responsabile

Articolo 1 - Nomina e cessazione dall'incarico

1. La nomina del Responsabile spetta all'organo amministrativo di "Groupama Assicurazioni S.p.A.", di seguito definita Compagnia. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente.
2. La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato il nuovo Responsabile.
3. Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell'organo di controllo della Compagnia.
4. Le nomine, gli eventuali rinnovi dell'incarico, le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro 15 giorni dalla deliberazione.

Articolo 2 - Requisiti e incompatibilità

1. I requisiti di onorabilità e professionalità per l'assunzione dell'incarico di Responsabile, nonché le cause di incompatibilità, sono previsti dalla normativa vigente.
2. L'incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:
 - a) lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d'opera continuativa presso la Compagnia o società da questa controllate o che la controllano;
 - b) l'incarico di amministratore della Compagnia;
 - c) gli incarichi con funzioni di direzione dei soggetti che stipulano gli accordi nei casi di adesione su base collettiva.

Articolo 3 - Decadenza

1. La perdita dei requisiti di onorabilità e l'accertamento della sussistenza di una causa di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

Articolo 4 - Retribuzione

1. La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall'organo amministrativo all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.
2. Il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili della Compagnia, o di società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della Compagnia o di società controllanti o controllate.
3. Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile sono poste a carico del Fondo, salva diversa decisione della Compagnia.

Articolo 5 - Autonomia del Responsabile

1. Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dalla Compagnia.
2. A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative della Compagnia, di volta in volta necessarie allo svolgimento dell'incarico e all'adempimento dei doveri di cui al successivo Art. 6. La Compagnia gli garantisce l'accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo.
3. Il Responsabile assiste alle riunioni dell'organo amministrativo e di quello di controllo della Compagnia, per tutte le materie inerenti al Fondo.

Articolo 6 - Doveri del Responsabile

1. Il Responsabile vigila sull'osservanza della normativa e del Regolamento nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del Fondo nell'esclusivo interesse degli aderenti.
2. Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dalla Compagnia, organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di:
 - a) **vigilare sulla gestione finanziaria del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:**
 - i) le politiche di investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente seguita sia coerente con quella indicata nel Regolamento; che gli investimenti, ivi compresi quelli effettuati in

- OICR, avvengano nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa e dal Regolamento;
- ii) la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento;
- b) vigilare sulla gestione amministrativa del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:**
- i) la separazione amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla Compagnia e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della Compagnia e di suoi clienti;
 - ii) a regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo;
- c) vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti con riferimento ai controlli su:**
- i) l'adeguatezza dell'organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli aderenti, sia al momento del collocamento del Fondo che durante il rapporto;
 - ii) gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli aderenti previste dal Regolamento e le eventuali commissioni correlate ai risultati di gestione siano correttamente applicate;
 - iii) la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli aderenti e in quelle inviate in occasione di eventi particolari;
 - iv) l'adeguatezza della procedura per la gestione degli esposti nonché il trattamento riservato ai singoli esposti;
 - v) la tempestività della soddisfazione delle richieste degli aderenti, in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale.
3. Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dalla Compagnia per identificare le situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli aderenti; egli controlla altresì la corretta esecuzione del contratto stipulato per il conferimento dell'incarico di banca depositaria, nonché il rispetto delle condizioni per l'erogazione delle rendite e, ove presenti, delle condizioni relative alle prestazioni di invalidità e premorienza.
4. Delle anomalie e delle irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile dà tempestiva comunicazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della Compagnia e si attiva perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti.

Articolo 7 - Rapporti con la COVIP

1. Il Responsabile:

- predisporre annualmente una relazione che descrive in maniera analitica l'organizzazione adottata per l'adempimento dei suoi doveri e che dà conto della congruità delle procedure di cui si avvale per l'esecuzione dell'incarico, dei risultati dell'attività svolta, delle eventuali anomalie riscontrate durante l'anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione stessa viene trasmessa all'organo di amministrazione e a quello di controllo della Compagnia nonché all'Organismo di sorveglianza per quanto di rispettiva competenza;
- vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le segnalazioni, la documentazione e le relazioni richieste dalla normativa e dalle istruzioni emanate in proposito;
- comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della Compagnia, le irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 8 - Responsabilità

1. Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, tranne che nei confronti della COVIP e delle autorità giudiziarie.
2. Egli risponde verso la Compagnia e verso i singoli aderenti al Fondo dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall'inosservanza di tali doveri.

3. All'azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 del codice civile.

Allegato 2 al Regolamento – Disposizioni in materia di composizione e funzionamento dell’Organismo di sorveglianza

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni disciplinano le modalità di composizione e il funzionamento dell’Organismo di sorveglianza.

Articolo 2 - Composizione dell’Organismo

1. L’Organismo si compone di due membri effettivi designati dalla Compagnia che esercita l’attività del Fondo pensione aperto, la quale procede anche alla designazione di un membro supplente.
2. Nel caso di adesione collettiva che comporti l’iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, l’Organismo è integrato con la nomina di ulteriori due componenti per ciascuna azienda o gruppo, uno in rappresentanza dell’azienda o gruppo e l’altro in rappresentanza dei lavoratori.
3. Il numero complessivo dei componenti l’Organismo non può essere superiore a dodici.

Articolo 3 -Designazione e durata dell’incarico dei componenti

1. I componenti di cui all’art. 2, comma 1, sono individuati tra gli amministratori indipendenti iscritti all’Albo istituito presso la Consob. Nella fase antecedente l’istituzione del suddetto Albo, la Compagnia designa liberamente i propri componenti nel rispetto di quanto previsto al successivo art.4.
2. Al fine di consentire il tempestivo svolgimento delle operazioni necessarie alla nomina dei componenti di cui all’art. 2, comma 2, del presente Allegato, la Compagnia almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato, trasmette alle imprese o ai gruppi interessati una comunicazione contenente l’invito a indicare i nominativi di rispettiva competenza. I nominativi dovranno pervenire alla Compagnia almeno un mese prima della data di scadenza del mandato.
3. Sono invitati a designare propri rappresentanti, nel rispetto del limite massimo indicato nell’art.2, comma 3, le aziende o i gruppi che, alla fine del mese precedente a quello dell’invio da parte della Compagnia della comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo, risultino nelle condizioni di cui all’art. 2, comma 2.
4. Qualora il numero di aziende o gruppi che risultino nelle condizioni di cui all’art.2, comma 2, sia tale da comportare il superamento del limite massimo di componenti, per l’individuazione delle collettività tenute alla designazione si fa riferimento alla numerosità degli aderenti al Fondo.
5. I componenti l’Organismo di sorveglianza restano in carica tre anni e non possono svolgere consecutivamente più di tre mandati. Nel caso di sostituzione di uno o più componenti nel corso del mandato, i componenti nominati in sostituzione di quelli cessati scadono insieme a quelli in carica all’atto della loro nomina.
6. I componenti di cui all’art. 2, comma 1, sono revocabili solo per giusta causa sentito il parere dell’organo di controllo della Compagnia.

Articolo 4 -Requisiti per l’assunzione dell’incarico e decadenza

1. I componenti l’Organismo devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle vigenti disposizioni normative; nei loro confronti non devono operare le cause di ineleggibilità, di incompatibilità ovvero le situazioni impeditive all’assunzione dell’incarico previste dalla normativa vigente.
2. L’Organo di amministrazione della Compagnia accerta la sussistenza dei requisiti e l’assenza delle cause di ineleggibilità, di incompatibilità ovvero le situazioni impeditive all’assunzione dell’incarico in capo a tutti i componenti l’Organismo e trasmette alla COVIP il relativo verbale. La suddetta verifica deve essere effettuata anche in caso di rinnovo delle cariche.
3. In caso di esito negativo della verifica effettuata, la Compagnia provvede a darne comunicazione al soggetto e all’azienda o al gruppo interessato.
4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni impeditive comportano la decadenza dall’incarico.
5. L’Organismo si intende comunque costituito anche in assenza di designazione dei componenti a seguito di

adesioni collettive.

Articolo 5 - Remunerazione

1. La remunerazione dei membri di cui all'art. 2, comma 1, è determinata dall'organo di amministrazione della Compagnia all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'incarico.
2. Nel caso di cui al precedente comma, le spese relative alla remunerazione dei componenti sono poste a carico del Fondo salvo diversa decisione della Compagnia. Il compenso non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili o di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della Compagnia o di società controllanti o controllate.
3. Eventuali compensi riconosciuti ai componenti nominati in rappresentanza delle collettività di iscritti non possono essere fatti gravare sulla Compagnia né sul Fondo.

Articolo 6 - Compiti dell'Organismo

1. L'Organismo rappresenta gli interessi di tutti gli aderenti e verifica che l'amministrazione e la gestione del Fondo avvenga nell'esclusivo interesse degli stessi, anche riportando all'organo di amministrazione della Compagnia eventuali istanze provenienti dalle collettività di questi ultimi. A tal fine l'Organismo riceve dal Responsabile:
 - a) informazioni sull'attività complessiva del Fondo, mediante la trasmissione dei seguenti documenti: rendiconto annuale, comunicazione periodica, nota informativa;
 - b) la relazione sull'attività svolta dal Responsabile, di cui all'art. 7 dell'Allegato n. 1 al Regolamento;
 - c) informazioni tempestive in relazione a particolari eventi che incidono significativamente sulla redditività degli investimenti e sulla caratterizzazione del Fondo.
2. L'Organismo riceve inoltre dal Responsabile, con frequenza almeno quadrimestrale, relazioni informative:
 - a) sulla trattazione degli esposti;
 - b) sui tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale;
 - c) sull'andamento delle riconciliazioni e delle valorizzazioni dei contributi;
 - d) su eventuali problematiche connesse ai versamenti contributivi e sulle iniziative eventualmente adottate dalla Società.
3. L'Organismo chiede al Responsabile di raccogliere dati e informazioni presso il Fondo qualora dalla documentazione in suo possesso emerga l'esigenza di effettuare ulteriori analisi in relazione a problemi specifici.
4. L'Organismo può riferire all'organo di amministrazione della Compagnia e al Responsabile del Fondo in ordine a problematiche relative all'andamento del Fondo.
Riferisce inoltre ai medesimi soggetti in merito alle presunte irregolarità riscontrate, al fine di acquisire chiarimenti e informazioni sulle eventuali iniziative poste in essere. Salvo casi di urgenza, le irregolarità ritenute sussistenti sono segnalate alla COVIP successivamente a tale fase.

Art. 7 - Modalità di funzionamento

1. Qualora il numero dei componenti sia superiore a due, l'Organismo di sorveglianza elegge al suo interno il Presidente. Dell'avvenuta nomina del Presidente viene data notizia all'organo di amministrazione della Compagnia e al Responsabile del Fondo.
2. In caso di assenza del Presidente, l'Organismo è presieduto dal membro effettivo designato dalla Compagnia più anziano anagraficamente.
3. Il Presidente convoca l'Organismo almeno due volte l'anno. Ove lo ritenga opportuno, il Presidente chiede al Responsabile di partecipare alla riunione comunicando gli argomenti da trattare.
4. L'Organismo deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei componenti. L'Organismo è validamente costituito qualunque sia il numero dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
5. L'Organismo si riunisce di norma presso la sede della Compagnia che, previa comunicazione da parte del Presidente dell'Organismo medesimo, mette a disposizione i locali per lo svolgimento della riunione. Le riunioni dell'Organismo possono anche tenersi in teleconferenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione.
6. Delle riunioni dell'Organismo è redatto verbale, da conservarsi presso la sede della Compagnia.

Art. 8 - Responsabilità

1. I componenti dell'Organismo devono adempiere le loro funzioni nel rispetto del dovere di correttezza e buona fede. Essi devono inoltre conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio.
2. All'azione di responsabilità nei confronti dei componenti dell'Organismo si applica l'art. 2407 del codice civile.

Allegato 3 al Regolamento - Condizioni e modalità di erogazione delle rendite

DEFINIZIONI

Compagnia: Groupama assicurazioni S.p.A..

Fondo: Open Fund Nuova Tirrena - Fondo pensione aperto a contribuzione definita.

Assicurato: l'aderente al Fondo che ha maturato il diritto alla pensione complementare di anzianità o di vecchiaia, e sulla cui testa viene calcolato l'importo della rendita vitalizia immediata, da pagare vita natural durante all'aderente stesso.

Reversionario: la persona a cui deve essere pagata la rendita vitalizia, se reversibile, in caso di sua sopravvivenza all'Assicurato.

Riserva Matematica: l'importo accantonato dalla Compagnia per far fronte ai suoi obblighi contrattuali.

Articolo 1 - Prestazioni assicurate

1. La Compagnia assume l'obbligo di pagare una rendita annua vitalizia rivalutabile, determinata dividendo il premio unico, al netto delle imposte di legge, per il coefficiente di conversione in vigore (riportato nella Tavola A), individuato sviluppando il seguente procedimento:
 - a) si determina l'età anagrafica dell'Assicurato con riferimento alla data di decorrenza della rendita vitalizia, così come disciplinata al successivo comma 6. L'età viene espressa in anni e trimestri interamente compiuti;
 - b) all'età così calcolata viene aggiunto o sottratto un prefissato numero di anni che dipende dal sesso e dall'età di nascita dell'Assicurato, e cioè:

MASCHI		FEMMINE	
Anno di nascita	Correttivo	Anno di nascita	Correttivo
Fino al 1941	+1	Fino al 1943	+1
Dal 1942 al 1951	0	Dal 1944 al 1950	0
Dal 1952 al 1965	-1	Dal 1951 al 1964	-1
Dal 1966	-2	Dal 1965	-2

- c) si preleva dalla Tavola A il coefficiente corrispondente all'età risultante dopo l'operazione di cui al precedente punto b) ed alla rateazione prescelta della rendita vitalizia. Il coefficiente di conversione relativo ad un'età non intera viene determinato mediante interpolazione lineare fra i coefficienti corrispondenti alle età intere che la comprendono.

L'importo di ciascuna rata di rendita si ottiene dividendo l'importo annuo della stessa per il numero di rate di frazionamento.

2. La rendita annua è corrisposta in rate semestrali posticipate. A scelta dell'Assicurato può essere corrisposta in rate mensili, trimestrali o annuali, adottando gli specifici coefficienti di conversione in vigore (riportati nella Tavola A).
3. All'atto della richiesta di liquidazione della prestazione, l'Assicurato potrà optare per il percepimento della rendita in una delle seguenti forme:
 - una rendita rivalutabile certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, pagabile in rate mensili, trimestrali, semestrali o annuali posticipate;
 - una rendita vitalizia rivalutabile, reversibile totalmente o parzialmente a favore di un Reversionario designato dall'Assicurato tra i soggetti previsti dal sistema previdenziale obbligatorio, pagabile in rate mensili, trimestrali, semestrali o annuali posticipate.

I relativi coefficienti di conversione sono depositati presso la sede del Fondo.

4. I coefficienti di conversione possono essere successivamente variati, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall'ISVAP; in ogni caso, le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle modifiche stesse, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.
5. Alle rendite sopra indicate viene riconosciuta una rivalutazione annuale, secondo quanto previsto all'Art. 3 (Modalità di adeguamento della rendita).

6. La rendita ha decorrenza dal giorno del pagamento del premio unico alla Compagnia da parte del Fondo, che è eseguito entro il termine massimo di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta della prestazione. Il pagamento della rendita viene effettuato dalla Compagnia mediante bonifico bancario. L'erogazione della rendita vitalizia cessa con l'ultima scadenza di rata precedente la morte dell'Assicurato o dell'eventuale Reversionario. La Compagnia può accertare annualmente l'esistenza in vita dell'Assicurato mediante una autocertificazione da parte di questi.

Articolo 2 - Dichiarazioni dell'Assicurato (incontestabilità)

1. Le dichiarazioni dell'Assicurato devono essere esatte e complete. Trascorsi sei mesi dall'accensione della rendita, il diritto alla prestazione non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti dell'Assicurato, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede. L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato o del Reversionario comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, della prestazione assicurata.

Articolo 3 - Modalità di adeguamento della rendita

1. Ad ogni anniversario della data di decorrenza il contratto viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Compagnia, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura annua di rivalutazione fissata, a norma del successivo punto 2, entro il giorno 1 del mese che precede l'anniversario suddetto.
Da tale data la rendita assicurata viene aumentata nella stessa misura. Ciascuna rivalutazione viene applicata alla garanzia in essere, comprensiva di quelle derivanti da precedenti rivalutazioni.
2. La Compagnia dichiara mensilmente, entro il giorno 1 del mese che precede l'anniversario della decorrenza della polizza, il rendimento annuo da attribuire agli Assicurati, che si ottiene moltiplicando il rendimento di periodo del Fondo Valore Più dei dodici mesi che precedono il terzo mese antecedente la ricorrenza anniversaria, per l'aliquota di partecipazione fissata nella misura del 90%, fermo restando un rendimento minimo trattenuto dalla Compagnia pari all'1%.
Per "rendimento minimo trattenuto dalla Compagnia" si intende la differenza tra il rendimento finanziario del Fondo Valore Più ed il rendimento attribuito.
Per "rendimento di periodo" del Fondo Valore Più si intende il rendimento calcolato al termine di ciascun mese di calendario, con riferimento ai dodici mesi di calendario trascorsi, rapportando il risultato finanziario del Fondo Valore Più di quel periodo, al valore medio del Fondo Valore Più nello stesso periodo.
Per "risultato finanziario" e per "valore medio" del Fondo Valore Più si intende quanto definito al successivo Art. 4, punto 2, commi 2 e 4, relativamente al periodo considerato anziché all'esercizio.
La misura annua di rivalutazione si ottiene scontando, per il periodo di un anno al tasso tecnico del 2,5% (ovvero del 2%, nel caso di rendite ottenute mediante l'applicazione dei coefficienti in vigore dal 1° luglio 2007), la differenza fra il rendimento attribuito ed il suddetto tasso tecnico già conteggiato nel calcolo del coefficiente di conversione.
Qualora la misura annua di rivalutazione risulti negativa, verrà posta uguale a zero.

Articolo 4 - Regolamento del Fondo Valore Più

1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Groupama Assicurazioni S.p.A. che viene contraddistinta con il nome "RISERVA SPECIALE POLIZZE ASSICURATI VITA" ed indicata in seguito con la sigla "Valore Più".
Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento del Fondo Valore Più.
La gestione del Fondo Valore Più è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo con la circolare n. 71 del 26/3/1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
2. La gestione del Fondo Valore Più è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo di cui al D. Lgs. 24/2/98 n. 58 la quale attesta la rispondenza del Fondo al presente regolamento.
In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al Fondo, il rendimento annuo del Fondo, quale descritto al seguente punto 3 e l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle riserve matematiche.

3. Il rendimento annuo del Fondo Valore Più, per l'esercizio relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato finanziario del Fondo Valore Più di competenza di quell'esercizio al valore medio del Fondo stesso.

Per risultato finanziario del Fondo Valore Più si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio — compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza del Fondo Valore Più — al lordo delle ritenute di acconto ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel Fondo e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel Fondo per i beni già di proprietà della Compagnia.

Per il valore medio del Fondo Valore Più si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività del Fondo.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo Valore Più. Ai fini della determinazione del rendimento annuo del Fondo l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1 gennaio fino al 31 dicembre del medesimo anno.

4. La Compagnia si riserva di apportare al punto 3 di cui sopra quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

Articolo 5 - Caricamenti

1. Il caricamento è pari all'1,235% del premio unico netto. Inoltre su ogni rata di rendita vengono trattenuti dalla Compagnia Euro 2,58 per spese amministrative.

Articolo 6 - Basi demografiche e finanziarie

1. L'elaborazione dei coefficienti di conversione, di cui alla Tavola A allegata, è basata sull'adozione della tavola proiettata differenziata per sesso, età e anno di nascita dei quozienti di mortalità desunti dalla tavola della Ragioneria Generale dello Stato, denominate "RG48" ed estese alle età giovani, e del tasso di interesse tecnico pari al 2,5% (2% per i coefficienti in vigore dal 1° luglio 2007).

La tariffa della rendita è custodita presso la sede del Fondo con i coefficienti di conversione relativi alle prestazioni di reversibilità ed altre tipologie di rendita di cui all'Art. 10 del Regolamento.

TAVOLA A

Coefficienti di conversione in rendita vitalizia su testa singola dell'importo della posizione individuale maturata all'atto del pensionamento.

Coefficienti in vigore dal 1° luglio 2007, e sino alla modifica degli stessi ai sensi dell'Art. 1, comma 4, dell'Allegato n. 3 al Regolamento.

La rendita è pagabile in rate posticipate secondo la rateazione prescelta.

Età	MASCHI				FEMMINE			
	Rateazione della rendita				Rateazione della rendita			
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
50	23,657094	23,910219	24,036782	24,121157	26,295007	26,548132	26,674695	26,759070
51	23,164884	23,418009	23,544571	23,628946	25,836051	26,089176	26,215739	26,300114
52	22,664651	22,917776	23,044339	23,128714	25,368001	25,621126	25,747688	25,832063
53	22,156357	22,409482	22,536045	22,620420	24,890910	25,144035	25,270598	25,354973
54	21,640420	21,893545	22,020108	22,104483	24,404561	24,657686	24,784248	24,868623
55	21,116989	21,370114	21,496676	21,581051	23,908984	24,162109	24,288671	24,373046
56	20,587319	20,840444	20,967007	21,051382	23,403944	23,657069	23,783632	23,868007
57	20,051705	20,304830	20,431392	20,515767	22,889203	23,142328	23,268890	23,353265
58	19,510179	19,763304	19,889867	19,974242	22,364992	22,618117	22,744680	22,829055
59	18,962110	19,215235	19,341797	19,426172	21,830815	22,083940	22,210503	22,294878
60	18,406235	18,659360	18,785922	18,870297	21,287095	21,540220	21,666782	21,751157
61	17,843941	18,097066	18,223628	18,308003	20,733991	20,987116	21,113679	21,198054
62	17,276117	17,529242	17,655804	17,740179	20,171633	20,424758	20,551321	20,635696
63	16,703180	16,956305	17,082867	17,167242	19,600116	19,853241	19,979803	20,064178
64	16,125665	16,378790	16,505353	16,589728	19,019500	19,272625	19,399188	19,483563
65	15,544210	15,797335	15,923898	16,008273	18,430217	18,683342	18,809905	18,894280
66	14,959539	15,212664	15,339227	15,423602	17,832240	18,085365	18,211927	18,296302
67	14,372276	14,625401	14,751964	14,836339	17,226075	17,479200	17,605762	17,690137
68	13,783114	14,036239	14,162801	14,247176	16,611593	16,864718	16,991281	17,075656
69	13,193445	13,446570	13,573132	13,657507	15,989159	16,242284	16,368846	16,453221
70	12,604206	12,857331	12,983894	13,068269	15,359048	15,612173	15,738736	15,823111
71	12,016673	12,269798	12,396360	12,480735	14,722453	14,975578	15,102140	15,186515
72	11,432284	11,685409	11,811972	11,896347	14,080066	14,333191	14,459754	14,544129
73	10,852503	11,105628	11,232191	11,316566	13,432902	13,686027	13,812589	13,896964
74	10,279110	10,532235	10,658797	10,743172	12,782375	13,035500	13,162063	13,246438
75	9,713950	9,967075	10,093637	10,178012	12,129949	12,383074	12,509636	12,594011

TAVOLA B

Coefficienti di conversione dell'importo della posizione individuale maturata all'atto del pensionamento in rendita pagabile in modo certo per 5 anni e successivamente vitalizia, su testa singola

Coefficienti in vigore dal 1° luglio 2007, e sino alla modifica degli stessi ai sensi dell'Art. 1, comma 4, dell'Allegato n. 3 al Regolamento.

La rendita è pagabile in rate posticipate secondo la rateazione prescelta.

Età	MASCHI				FEMMINE			
	Rateazione della rendita				Rateazione della rendita			
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
50	23,686999	23,937469	24,062733	24,146253	26,310037	26,561801	26,687712	26,771664
51	23,196858	23,447134	23,572302	23,655758	25,851509	26,103234	26,229126	26,313064
52	22,699096	22,949140	23,074192	23,157570	25,383964	25,635646	25,761516	25,845440
53	22,193799	22,443568	22,568482	22,651769	24,907439	25,159070	25,284915	25,368822
54	21,681372	21,930833	22,055594	22,138778	24,421734	24,673309	24,799126	24,883015
55	21,161945	21,411080	21,535677	21,618753	23,926870	24,178380	24,304165	24,388032
56	20,636523	20,885307	21,009729	21,092688	23,422671	23,674102	23,799847	23,883687
57	20,105380	20,353779	20,478008	20,560838	22,908975	23,160307	23,286003	23,369811
58	19,568615	19,816586	19,940600	20,023288	22,385997	22,637211	22,762848	22,846617
59	19,025882	19,273363	19,397134	19,479658	21,853396	22,104466	22,230031	22,313752
60	18,476478	18,723382	18,846864	18,929196	21,311569	21,562466	21,687944	21,771607
61	17,921694	18,167932	18,291081	18,373191	20,760698	21,011392	21,136769	21,220365
62	17,362432	17,607912	17,730682	17,812539	20,200961	20,451417	20,576674	20,660190
63	16,799276	17,043893	17,166230	17,247799	19,632507	19,882688	20,007807	20,091231
64	16,232966	16,476589	16,598430	16,679668	19,055482	19,305342	19,430302	19,513619
65	15,664356	15,906838	16,028109	16,108968	18,470310	18,719803	18,844579	18,927773
66	15,094425	15,335597	15,456213	15,536635	17,877149	18,126204	18,250762	18,333811
67	14,524170	14,763831	14,883691	14,963608	17,276581	17,525120	17,649419	17,732296
68	13,954730	14,192644	14,311631	14,390966	16,668809	16,916725	17,040713	17,123382
69	13,387796	13,623696	13,741676	13,820340	16,054492	16,301652	16,425261	16,507678
70	12,824866	13,058441	13,175257	13,253146	15,434344	15,680580	15,803727	15,885836
71	12,267793	12,498680	12,614153	12,691146	14,809807	15,054921	15,177508	15,259244
72	11,718646	11,946435	12,060360	12,136320	14,182114	14,425864	14,547769	14,629050
73	11,179504	11,403764	11,515923	11,590707	13,552876	13,794968	13,916043	13,996771
74	10,652570	10,872858	10,983031	11,056491	12,924110	13,164197	13,284270	13,364329
75	10,139945	10,355821	10,463788	10,535777	12,298006	12,535683	12,654552	12,733808

TAVOLA C

Coefficienti di conversione dell'importo della posizione individuale maturata all'atto del pensionamento in rendita pagabile in modo certo per 10 anni e successivamente vitalizia, su testa singola

Coefficienti in vigore dal 1° luglio 2007, e sino alla modifica degli stessi ai sensi dell'Art. 1, comma 4, dell'Allegato n. 3 al Regolamento.

La rendita è pagabile in rate posticipate secondo la rateazione prescelta.

Età	MASCHI				FEMMINE			
	Rateazione della rendita				Rateazione della rendita			
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
50	23,775107	24,022241	24,145864	24,228301	26,349592	26,600018	26,725286	26,808820
51	23,292375	23,539023	23,662403	23,744677	25,892548	26,142867	26,268083	26,351581
52	22,802950	23,049046	23,172151	23,254241	25,426762	25,676953	25,802105	25,885561
53	22,307021	22,552491	22,675283	22,757164	24,952298	25,202337	25,327413	25,410818
54	21,805078	22,049840	22,172277	22,253923	24,469054	24,718914	24,843900	24,927245
55	21,297487	21,541446	21,663482	21,744860	23,977115	24,226761	24,351640	24,434913
56	20,785259	21,028317	21,149902	21,230980	23,476414	23,725806	23,850559	23,933748
57	20,268868	20,510914	20,631993	20,712734	22,966922	23,216012	23,340613	23,423701
58	19,748698	19,989604	20,110113	20,190473	22,448904	22,697640	22,822065	22,905035
59	19,224902	19,464502	19,584359	19,664284	21,922227	22,170546	22,294763	22,377594
60	18,697463	18,935557	19,054660	19,134083	21,387328	21,635164	21,759138	21,841808
61	18,167865	18,404232	18,522472	18,601319	20,844556	21,091819	21,215507	21,297987
62	17,637397	17,871789	17,989041	18,067230	20,294293	20,540881	20,664230	20,746485
63	17,107224	17,339354	17,455476	17,532911	19,736984	19,982770	20,105719	20,187706
64	16,578717	16,808258	16,923084	16,999656	19,173172	19,417999	19,540468	19,622135
65	16,053459	16,280034	16,393378	16,468962	18,603718	18,847396	18,969291	19,050575
66	15,533258	15,756438	15,868085	15,942536	18,029398	18,271694	18,392899	18,473722
67	15,020067	15,239368	15,349075	15,422234	17,451451	17,692084	17,812456	17,892726
68	14,515966	14,730873	14,838382	14,910076	16,871042	17,109665	17,229032	17,308631
69	14,023341	14,233323	14,338370	14,408422	16,289835	16,526035	16,644191	16,722983
70	13,544373	13,748892	13,851208	13,919439	15,709734	15,943027	16,059729	16,137551
71	13,081414	13,279908	13,379211	13,445434	15,133326	15,363151	15,478120	15,554786
72	12,636977	12,828842	12,924831	12,988844	14,563357	14,789049	14,901952	14,977241
73	12,213563	12,398183	12,490550	12,552148	14,003116	14,223898	14,334345	14,407998
74	11,813669	11,990438	12,078879	12,137861	13,456469	13,671445	13,778990	13,850707
75	11,439673	11,608001	11,692222	11,748389	12,927689	13,135849	13,239986	13,309431

Mod. 26.696 – Ed. 06/2010

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione generale: Via Massimi, 158 - 00136 Roma - Tel. 06 3018.1

Fax 06 3018.3382 - info@groupama.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 142.570.800 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 - Società diretta e coordinata da Groupama SA - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg



SOCIETÀ DI

